

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Circolare n. 41874 del 15 dicembre 2010

Chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di erogazione e gestione del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della Direttiva 10 luglio 2008 di adeguamento alla disciplina comunitaria della legge 17 dicembre 1982, n. 46 (FIT) - aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
Agli Istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFESERCENTI
All'ANCE
Al Comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane

La Direttiva 10 luglio 2008 (nel seguito denominata “*Direttiva*”), che adegua la precedente Direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina comunitaria n. 2006/C 323/01 in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, prevede all'art. 4, comma 3, per i programmi comportanti spese ammissibili pari o superiori a 3 milioni di euro, la concessione di un contributo in conto interessi in relazione ad un finanziamento bancario a tasso di mercato, destinato alla copertura finanziaria del programma oggetto della domanda di agevolazioni, pari al 50 per cento dei costi riconosciuti ammissibili, con una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a 4 anni.

Detto finanziamento può essere deliberato dal soggetto di cui all'articolo 2, comma 4 della *Direttiva*, ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La misura del contributo è fissata in 80 punti percentuali del tasso di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della *Direttiva* stessa.

Con la presente circolare si indicano le modalità di erogazione di detto contributo in conto interessi nonché le procedure attraverso le quali i diversi soggetti interessati dovranno operare.

Soggetti coinvolti:

- a) Ministero dello Sviluppo Economico.
- b) Soggetto beneficiario.
- c) Soggetto convenzionato.
- d) Soggetto finanziatore.

Per il Ministero dello Sviluppo Economico tutti i soggetti interessati dovranno fare riferimento alla Divisione VIII della Direzione Generale per l'incentivazione delle Attività Imprenditoriali (D.G.I.A.I.), Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, via Giorgione 2b, 00147 Roma.

Per Soggetto beneficiario si deve intendere i soggetti individuati dall'art. 3 della *Direttiva* ammessi a fruire delle agevolazioni a seguito di presentazione di specifica domanda inoltrata secondo le procedure indicate dall'art. 2 della medesima *Direttiva*.

Per Soggetto convenzionato si deve intendere i soggetti che hanno sottoscritto con il Ministero, in proprio o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), una Convenzione per la gestione degli aiuti a valere sul Fondo per l'Innovazione Tecnologica.

Per Soggetto finanziatore si deve intendere i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che delibera il finanziamento ordinario a favore del Soggetto beneficiario.

Procedure:

In fase di presentazione della domanda di agevolazione il Soggetto beneficiario deve indicare il Soggetto finanziatore prescelto.

Il Soggetto convenzionato dopo l'invio degli esiti istruttori al Ministero dello Sviluppo Economico, comunicherà l'importo dei costi ammessi alle agevolazioni al Soggetto finanziatore, qualora quest'ultimo non coincida con il Soggetto convenzionato.

Il Soggetto finanziatore, entro sessanta giorni da detta comunicazione, dovrà deliberare la concessione di un finanziamento bancario specificamente destinato alla copertura del programma di ricerca e sviluppo oggetto della domanda di agevolazioni, comunicando l'avvenuta delibera al Ministero e al Soggetto convenzionato, se diverso dal Soggetto finanziatore. Detto finanziamento, secondo quanto indicato dall'art. 4, comma 3, della *Direttiva*:

1. non potrà superare il 50% dei costi riconosciuti ammissibili dal Soggetto convenzionato.
2. potrà avere una durata massima di otto anni di ammortamento;
3. avrà un preammortamento commisurato alla durata del programma e, comunque, non superiore a quattro anni, decorrente dalla data di stipula del contratto.

In detta delibera dovrà essere esplicitamente indicato l'impegno del soggetto finanziatore ad erogare il finanziamento oggetto del contributo in conto interessi solo a seguito del benestare del Ministero.

In assenza della predetta delibera di finanziamento, il Ministero non potrà procedere alla emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni.

Concessione delle agevolazioni:

Il Ministero, con il decreto di concessione, stabilirà, tra l'altro, gli impegni che il Soggetto beneficiario dovrà rispettare in relazione al contributo alla spesa e al contributo in conto interessi.

Di detto decreto sarà fornita tempestiva informazione anche al Soggetto finanziatore qualora lo stesso non coincida con il Soggetto convenzionato.

Contratto di finanziamento bancario:

Il contratto di finanziamento bancario dovrà essere stipulato tra il Soggetto beneficiario ed il Soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di ricezione del decreto di concessione. Copia di detto contratto dovrà essere tempestivamente trasmesso al Ministero e, qualora lo stesso Soggetto finanziatore non coincida con il Soggetto convenzionato, anche a quest'ultimo.

Ove non risulti ancora disponibile copia del contratto il Soggetto finanziatore comunicherà l'avvenuta stipula e fornirà al Ministero ed al Soggetto convenzionato il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti impegnandosi a trasmettere la citata copia appena questa sarà disponibile.

Il Soggetto finanziatore comunicherà al Ministero e, qualora lo stesso non coincida con il Soggetto convenzionato, anche a quest'ultimo, l'eventuale insorgenza di cause di inadempienza, delle quali sia venuto a conoscenza, nel corso del rapporto di finanziamento con il beneficiario delle agevolazioni, tali da comportare la risoluzione del contratto medesimo.

Erogazione del contributo in conto interessi:

Il finanziamento bancario sarà erogato sulla base dello Stato Avanzamento Lavori (SAL), più una quota a saldo.

A tal fine il Soggetto convenzionato comunicherà al Ministero, al fine di riceverne il benestare, l'avvenuto accertamento del SAL, la quota di contributo alla spesa e della relativa quota di finanziamento bancario erogabile, nonché del relativo importo del contributo in conto interessi, attualizzato, in via provvisoria, al tasso di riferimento di cui all'articolo 4, comma 2 della *Direttiva* vigente al momento della suddetta comunicazione allo stesso Ministero.

Ricevuto il benestare del Ministero il Soggetto convenzionato, qualora lo stesso non coincida con il Soggetto finanziatore, ne darà comunicazione a quest'ultimo affinché provveda all'erogazione della quota spettante di finanziamento bancario al Soggetto beneficiario.

Di detta erogazione il Soggetto finanziatore ne darà comunicazione al Ministero e, qualora lo stesso non coincida con il Soggetto convenzionato, al Soggetto convenzionato medesimo.

Il Ministero provvederà a trasferire al Soggetto convenzionato le quote di contributo alla spesa e di contributo in conto interessi, le quali verranno trasferite da parte dello stesso Soggetto convenzionato sul conto corrente del Soggetto beneficiario.

Ad avvenuta erogazione, il Soggetto convenzionato ne darà comunicazione al Soggetto finanziatore qualora non sia coincidente.

Successivamente all'erogazione dell'ultima quota in acconto il Ministero acquisisce dal Soggetto convenzionato la relazione finale sul programma agevolato e, completate le valutazioni di cui all'art.8 comma 1 della *Direttiva*, trasmette al Soggetto convenzionato stesso il benestare all'erogazione del saldo del finanziamento bancario, aggiornando l'importo in base alle risultanze delle suddette valutazioni di cui all'art. 8 comma 1. Ricevuto il benestare del Ministero il Soggetto convenzionato, qualora lo stesso non coincida con il Soggetto finanziatore, dà comunicazione a quest'ultimo affinché lo stesso provveda all'erogazione al Soggetto Beneficiario della quota a saldo

del finanziamento bancario. Il Soggetto finanziatore, a sua volta, dà comunicazione al Soggetto convenzionato della data di avvenuta erogazione.

Il Soggetto convenzionato procede quindi al ricalcolo definitivo del contributo in conto interessi spettante - che tiene conto delle effettive date di erogazione e del tasso di riferimento valido a tali date - e lo trasmette al Ministero.

Il Ministero emette il Decreto definitivo e lo trasmette al Soggetto convenzionato, autorizzando in tal modo lo stesso a procedere con la richiesta fondi da erogare al Soggetto beneficiario relativi alla quota a saldo del complesso delle agevolazioni spettanti, fermo restando il rispetto del valore totale delle agevolazioni stesse determinato nel decreto di cui all'art. 6 comma 8 della *Direttiva*.

Il Ministero provvede a mettere a disposizione del Soggetto convenzionato i fondi richiesti affinché quest'ultimo possa trasferirli sul conto corrente del Soggetto Beneficiario.

Ad avvenuta erogazione, il Soggetto convenzionato ne darà comunicazione al Soggetto finanziatore qualora non sia coincidente.

Qualora il Soggetto beneficiario dovesse procedere all'estinzione anticipata del finanziamento bancario successivamente all'ultimazione del progetto e al completamento delle valutazioni di cui all'art. 8, comma 1 della *Direttiva*, il Soggetto finanziatore ne darà immediata comunicazione al Soggetto convenzionato, se diverso dal Soggetto finanziatore e al Ministero, per le adozioni dei provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianluca M. Esposito)
Firmato Esposito